



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO

Prot. n. 138328 del 08/09/2017

*Ai Dirigenti
Al Segretario Generale
A tutti i dipendenti*

*e.p.c. Al Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Capo di Gabinetto*

Oggetto: Art. 55-septies D.lgs. n. 165/2001 - Controlli sulle assenze.

A seguito dell'intervento normativo del D. Lgs. n. 75/2017 di riforma del lavoro pubblico, in attuazione della Delega sulla Riforma della PA ed in particolare degli articoli 18 e 22, si rappresenta che sono state operate sostanziali modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 55 septies del D.Lgs.n. 165/2001, rubricato "Controlli sulle assenze", che si allega alla presente.

In ragione di tale intervento dal 1 settembre 2017 gli accertamenti per le assenze dal servizio dei dipendenti pubblici per malattia sono passati dalle Asl all'Inps al pari di quanto previsto per il settore privato.

Le visite fiscali potranno essere attivate d'ufficio dall'INPS o dietro segnalazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti (art. 55 septies, comma 2 bis).

Di tali accertamenti verrà comunicato l'esito al datore di lavoro pubblico, incluse le informazioni circa i casi di assenza del dipendente nel domicilio indicato e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

Nel corso della visita ambulatoriale saranno verificate soltanto l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell'Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte, che spetta invece ai datori di lavoro, a cui saranno comunicate.

Inoltre il dipendente pubblico sarà tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad informare preventivamente solo la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l'Inps (art. 55 septies, comma 5-bis).

Da segnalare che la novità non interesserà gli accertamenti domiciliari medico-legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, che sono demandati in via esclusiva all'Inail.

La nuova procedura, come da circolare n. 3265 del 09/08/2017 dell'Inps, sarà sperimentale in attesa che vengano siglate le nuove convenzioni con i medici a seguito dell'Atto di indirizzo della Funzione Pubblica e di un ulteriore decreto ministeriale, che provveda all'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali.

Ad oggi permangono le previgenti **fasce orarie di reperibilità** che, per il settore pubblico, sono **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.**

Le visite fiscali verranno disposte dai dirigenti dei Settori, in base al comma 5-bis del citato art.55 septies, *“valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione delle visite, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”*.

Si rappresenta poi che il comma 6 ribadisce che: *“Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di pervenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3”*.

Si rammenta al personale dipendente che devono essere comunque rispettate tutte le norme legislative e contrattuali vigenti in tema di assenza per malattia, in particolare in materia di termini di comunicazione dell’assenza, di eventuali cambi di residenza/domicilio in costanza del periodo di malattia e di reperibilità nella fasce orarie stabilite.

Preso atto di quanto sopra e tenuto conto delle nuove modalità di richiesta tramite portale INPS, i Settori dovranno effettuare di norma **entro le ore 09.15** della stessa giornata **la comunicazione di assenza per malattia del lavoratore** al Servizio *“Gestione giuridica del personale”*, nelle modalità già ad oggi utilizzate e che a breve saranno implementate.

Si fa presente che nella comunicazione dovrà essere indicato:

- l’eventuale richiesta di fiscalizzazione che, comunque, nei casi di cui al citato comma 5 verrà effettuata d’ufficio;
- se il dipendente ha dichiarato per il periodo di assenza una dimora diversa da quella di abituale residenza con segnalazione del nuovo indirizzo;
- se il dipendente ha comunicato la necessità di allontanarsi dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che, a richiesta, devono essere documentati.

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carmela Stracuzzi

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medicolegali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.